

R.G. P.U. 35/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO

Terza Sezione Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano	Presidente
Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale	Giudice
Dott.ssa Enza Faracchio	Giudice relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nel procedimento in epigrafe promosso dalla:

AP COMMERCIALE S.R.L., con sede in Napoli, Via Argine 380, CF. e P. IVA 07489941216, PEC apcommerciale@legalmail.it, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Antonio APUZZO (nato a Vico Equense, il 12 ottobre 1979, CF. PZZNTN79R12L845W), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Improta e dall'avv. Giacomo D'Attorre;

Parte ricorrente

nei confronti della

IL PAESE DELLE MERAVIGLIE S.A.S. DI PEPE GERARDA, con sede in Giffoni Valle Piana (SA), Via Valentino Fortunato SNC, CF. e P.IVA 04892600653, PEC ilpaesedellemeravigliesas@pec.it, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. Sig.ra Gerarda Pepe (CF. PPEGRD86T63H703X), nata a Salerno (SA), il 23 dicembre 1986 e residente a Giffoni Valle Piana (SA), Via S. Caterina 1;

nonché di

PEPE GERARDA, nata a Salerno (SA), il 23 dicembre 1986 e residente a Giffoni Valle Piana (SA), Via S. Caterina 1, A, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO SIBILIA;

Parte resistente

esponendo quanto segue.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. DEL RICORSO, DELLA MEMORIA COSTITUTIVA E DELL'UDIENZA

Con ricorso depositato in data 11.2.2026 la AP COMMERCIALE S.R.L., dedotto di vantare nei confronti della IL PAESE DELLE MERAVIGLIE S.A.S. DI PEPE GERARDA un credito complessivo di € 140.155,83 in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 496/2025 emesso dal Tribunale di Salerno nell'ambito del procedimento per convalida di sfratto R.G. 253/2025, ha affermato lo stato di insolvenza della resistente, rappresentando di aver esperito anche pignoramento presso terzi con udienza fissata per il 23.4.2026, e ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata della società creditrice, con estensione alla socia accomandataria PEPE GERARDA.

Con decreto del 17.2.2026 è stata fissata udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato all'audizione delle stesse.

Con successivo decreto del 19.2.2026 l'udienza già fissata per il 9.4.2026 è stata anticipata al 26.3.2026.

All'udienza del 26.3.2026 parte ricorrente ha chiesto un rinvio per documentare la notifica nei confronti del socio accomandatario o rinnovare la stessa ed è stata fissata nuova udienza per l'1.4.2026, con abbreviazione dei termini per la notifica data l'urgenza nel provvedere a fronte della cancellazione della società resistente risalente al 7.4.2025.

In data 30.3.2026 si è costituita nel procedimento PEPE GERARDA eccependo, in primo luogo, la non assoggettabilità della società resistente alla procedura di liquidazione giudiziale per essere la stessa "impresa minore" e sostenendo con riguardo alla domanda subordinata di liquidazione controllata l'inammissibilità della stessa vista la cancellazione della società e l'assenza di attivo da distribuire.

All'udienza dell'1.4.2026 il Giudice sentita parte ricorrente e lette le conclusioni della parte resistente ha rimesso la causa al collegio per la decisione.

2. DECISIONE

2.1. COMPETENZA

In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che la IL PAESE DELLE MERAVIGLIE S.A.S. DI PEPE GERARDA, ha sede legale in Giffoni Valle Piana (SA) e che anche PEPE GERARDA risiede a Giffoni Valle Piana, Comune questo ricadente nel circondario del Tribunale di Salerno.

2.2. SULLA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Il contraddittorio risulta ritualmente instaurato nei confronti della società e della socia accomandataria PEPE GERARDA.

La notifica nei confronti della società è stata effettuata in data 17.2.2026 dalla Cancelleria ex art. 40 comma 7 CCII mediante inserimento degli atti nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario.



Sul punto, visto che la IL PAESE DELLE MERAVIGLIE S.A.S. DI PEPE GERARDA è stata cancellata dal registro delle imprese in data 7.4.2015, si rammenta che in base all'art. 33 CCII La liquidazione giudiziale o controllata della società può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo, e che è obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.

Pertanto, non andata a buon fine la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata presso il domicilio digitale indicato nella visura camerale, la notifica alla società presso l'area web dedicata risulta regolare.

Nessun rilievo va svolto sulla notifica al socio accomandatario PEPE GERARDA, visto che la stessa, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso introduttivo a pochi giorni dall'udienza fissata per la comparizione, si è costituita nel procedimento senza nulla eccepire in rito.

2.3. SULLA DOMANDA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

La domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale va rigettata.

Dagli atti acquisiti emerge che la società debitrice non è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di Impresa.

Infatti, detto articolo prevede espressamente che: "Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza".

Come noto, l'art. 2 comma 1 lettera d) CCII qualifica come "impresa minore" l'impresa che nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale abbia un attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi per un ammontare annuo non superiore a € 200.000,00 e debiti scaduti non superiori a € 500.000,00.

La società resistente è stata costituita nel 2011 e ha come oggetto sociale l'attività di ludoteca.

Non risultano depositati bilanci, anche in assenza di obblighi in tal senso visto il tipo di società.

Sono state acquisite le dichiarazioni dei redditi all'ultimo triennio che riportano i seguenti dati:

- Anno 2023 riferito all'anno 2022 componenti positive per € 49.000,00 e reddito di € 9.946,00;
- Anno 2024 riferito all'anno 2023 componenti positive per € 67.349,00 e perdita di € 398,00;
- Anno 2025 riferito all'anno 2024 componenti positive per € 59.589,00 e perdita di € 17.488,00.

Dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria non emergono debiti tributari, mentre risultano debiti contributivi per il limitato importo di € 3.517,00.

Da tali documenti non si rinvergono elementi per ritenere che l'attivo, i ricavi e i debiti dell'ultimo triennio superino le soglie previste.



Pertanto, la IL PAESE DELLE MERAVIGLIE S.A.S. DI PEPE GERARDA va qualificata come impresa minore e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va, quindi, rigettata.

2.4. SULLA DOMANDA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, invece, può essere accolta.

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Con riferimento al presupposto oggettivo e con particolare riferimento alle domande proposte da un creditore, va riscontrata una condizione di insolvenza e, a fini di procedibilità, deve sussistere una debitoria superiore a € 50.000,00.

Nel caso di specie, la società resistente può essere qualificata come impresa minore in ragione di tutte le considerazioni svolte sopra sugli indici dimensionali della stessa, che hanno portato ad escludere la assoggettabilità della stessa alla liquidazione giudiziale.

La debitoria riscontrata nella presente sede è superiore all'importo minimo di € 50.000,00 visto il decreto ingiuntivo emesso per € 135.420,00, oltre interessi e spese.

Lo stato di insolvenza, pure, può dirsi accertato.

Come noto, l'insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In tema di accertamento dello stato di insolvenza del debitore fallendo, l'elemento esteriore più indicativo dello stato di insolvenza è il marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, non compensato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa (v. Cass. civ. Sez. I Ord., 14/01/2019, n. 646).

Nella fattispecie in esame, il debito allegato a fondamento del ricorso è accertato con decreto ingiuntivo non opposto e comunque non è stato contestato.

Il debito riguarda il mancato pagamento di canoni di locazione sin dal febbraio 2019 e già in sé è già sintomatico della risalente scarsa solvibilità della società.

La società risulta in perdita per gli anni 2023 e 2024 e il 7.4.2025 è stata cancellata.

Vista l'avvenuta cancellazione non ci sono prospettive di incamerare liquidità che consenta il pagamento del debito.

A ciò si aggiunga che PEPE GERARDA nel costituirsi in giudizio ha documentato l'assenza di liquidità sui conti intestati alla società rimasti aperti solo in ragione del pignoramento presso terzi notificato e da



ciò emerge che l'esecuzione presso terzi comunque iscritta a ruolo, la cui udienza è fissata per il prossimo 26 aprile, sarà infruttuosa.

Pertanto, sulla base di tali dati esaminati, lo stato di insolvenza della debitrice può dirsi dimostrato.

L'apertura della liquidazione controllata non è impedita dalla insussistenza di attivo da recuperare dedotta nel presente procedimento da parte resistente.

L'assenza di attivo utilmente ripartibile tra i creditori ostativa all'apertura della liquidazione controllata non va meramente affermata dalla parte debitrice ma attestata dall'OCC.

L'art. 268 CCII, come da ultimo novellato dall'art. 41, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, stabilisce che, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. La disposizione richiamata prevede che il debitore deve eccepire l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3, precisando che, se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione.

L'impossibilità di acquisire attivo attestata dall'OCC, quindi, può essere qualificata nei procedimenti promossi contro un debitore persona fisica come una situazione di improcedibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata.

Tale condizione di improcedibilità, però, è espressamente prevista solo per i procedimenti contro persone fisiche e non è estensibile ai procedimenti contro società di persone nei quali la domanda va estesa ai soci illimitatamente responsabili ex art. 270 CCII.

In ogni caso, al di là di tale considerazione in rito, nel caso di specie l'impossibilità di acquisire attivo utilmente distribuibile è stata solo affermata da parte resistente, ma non è stata oggetto di attestazione di un OCC, con la conseguenza che l'improcedibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata non può essere prospettata.

Quindi, va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata della società resistente e della socia accomandataria PEPE GERARDA ex art. 270 comma 1 CCII.

5. **DISPOSITIVO**

Tutto ciò esposto, il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 50 C.C.I., nonché 268 e ss. CCII

P.Q.M.

1. **RIGETTA** la domanda principale di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della IL PAESE DELLE MERAVIGLIE S.A.S. DI PEPE GERARDA;



2. **ACCOGLIE** la domanda subordinata di apertura della procedura di liquidazione controllata della resistente;
3. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata della IL PAESE DELLE MERAVIGLIE S.A.S. DI PEPE GERARDA, con sede in Giffoni Valle Piana (SA), Via Valentino Fortunato SNC, CF. e P.IVA 04892600653, PEC ilpaesedellemeravigliesas@pec.it, nonché del socio accomandatario PEPE GERARDA (CF. PPEGRD86T63H703X), nata a Salerno (SA), il 23 dicembre 1986 e residente a Giffoni Valle Piana (SA), Via S. Caterina 1;
4. **NOMINA** quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Enza Faracchio;
5. **NOMINA** liquidatore della procedura la dott.ssa DANIELA NOVARESE gestore iscritto all'OCC Commercialisti Salerno;
6. **AUTORIZZA**, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti; e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
7. **AUTORIZZA**, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
8. **DISPONE** che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
9. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
11. **ORDINA** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
12. **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;



13. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali la sentenza va notificata ai sensi dell'articolo 270, comma 4, precisando che il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni;
14. **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
15. **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
16. **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
17. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore, rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e depositi lo stesso, ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato, precisando che si applica l'art. 213, commi 2, 3 e 4, CCII;
18. **INVITA** il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
19. **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
20. **ORDINA** al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
21. **AUTORIZZA** il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
22. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
23. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);



24. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese;
25. **DISPONE** che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
26. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
27. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3, che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
28. **DISPONE** che la presente sentenza venga comunicata a cura della Cancelleria al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC.

Li, 3.4.2026

Il Giudice Relatore ed Estensore

dott.ssa Enza Faracchio

Il Presidente

dott.ssa Maria Rosaria Giugliano

